

**CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E I COMUNI DI
CASTELVETRO DI MODENA,
SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA**

L'anno duemiladue, il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Maletti Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 38 del 10/04/2002;

il Comune di Savignano sul Panaro (Mo) in persona del Sindaco Fornari Catia domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 25 del 10/04/2002;

il Comune di Spilamberto (Mo) in persona del Sindaco Gozzoli Luca domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 28 del 12/04/2002;

il Comune di Vignola (Mo) in persona del Vice Sindaco Paltrinieri

Andrea domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vignola ,
(codice fiscale 00179790365) il quale interviene nel presente atto
in forza della delibera consiliare n. 14 del 10/04/2002;

E

l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" in persona del Presidente
Adani Roberto domiciliato per la sua carica presso l'Unione
"Terre di Castelli" , (codice fiscale 02754930366) il quale
interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio
dell'unione n. 3 del 15/04/2002 che si allega quale parte
integrante

con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei
Comuni "Terre di Castelli" dott. Carlo Borzì

PREMESSO

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 25.06.2001, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del TUEL 267/00, Unione denominata "Terre di Castelli";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO di Bologna nella seduta del 04.07.2001;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 13/8/2001;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai sindaci aderenti all'Unione in data 20.07.2001;

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni per la **riscossione della tassa rifiuti solidi urbani**;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle seguenti funzioni:

- a) attività di riscossione della tassa R.S.U. per conto di tutti i Comuni membri;

I Comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta il

trasferimento delle funzioni sopra descritte.

Art. 3 Coordinamento organizzativo e amministrativo

L'Unione "Terre di Castelli" assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo delle attività di cui al precedente articolo, e pertanto adotta tutti gli atti necessari a garantire una ottimale gestione delle stesse.

Viene pertanto costituito un servizio unico sovracomunale con sede operativa temporaneamente definita nell'ufficio Tributi dell'Unione, in collaborazione con gli uff. Tributi dei singoli Comuni.

Art. 4 Finalità

La gestione unificata ha lo scopo di passare alla riscossione diretta, con risparmio degli aggravi al Concessionario, limitando i costi di gestione (emissione bollettini, avvisi di pagamento, controllo pagamenti, solleciti etc...) e accelerando l'acquisizione dell'entrata.

Art. 5 Funzioni trasferite

I Comuni trasferiscono all'Unione la funzione, di cui al 1° comma lett. a) dell'art. 2 ed in particolare:

- ciascun Comune predispone gli elenchi di tutti i contribuenti approvato con determina dirigenziale;
- l'Unione prende in carico detti elenchi e trasmette ai contribuenti gli avvisi di pagamento, intestati all'Unione, comprendenti le scadenze fissate per ogni rata;
- l'Unione effettua il controllo dei pagamenti ed emette i

conseguenti solleciti ai morosi;

- l'Unione comunica ai funzionari responsabili della tassa di ciascun Comune l'elenco dei contribuenti nei confronti dei quali è necessario procedere alla riscossione coattiva che rimane in carico al Comune, unitamente all'attività di accertamento;

- i Comuni comunicano all'Unione eventuali elenchi di contribuenti cui effettuare rimborsi o discarichi di pagamento.

Le competenze sopraelencate possono essere effettuate direttamente e/o con affidamento a terzi previa valutazione del percorso più conveniente.

Art. 6 Competenze dell'Unione

L'Unione introita le somme versate dai contribuenti dei Comuni appartenenti all'Unione, provvede al trasferimento ai singoli Comuni delle somme riscosse con cadenza mensile.

Art. 7 Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

Art. 8 Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla riscossione della TARSU verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione

sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Art. 9 Beni strumentali

L'Unione provvede a dotarsi delle necessarie attrezzature informatiche per la gestione della riscossione, o tramite acquisizione diretta di hardware e/o software oppure utilizzando attrezzature proprie dei Comuni.

Art. 10 Recesso – Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art. 11 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate a un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
- uno nominato dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12 Rinvio alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché del codice civile e alle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelvetro

(Maletti Roberto)

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Fornari Catia)

Per il Comune di Spilamberto

(Gozzoli Luca)

Per il Comune di Vignola

(Paltrinieri Andrea)

Per l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Adani Roberto)

Il Segretario generale dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Borzì dott. Carlo)